

PROGETTO PILOTA PER IL RIFINANZIAMENTO DEL “PATTO TERRITORIALE DELLA BASSA PADOVANA”

AVVISO PUBBLICO PER IL RECEPIMENTO
DELLE PROPOSTE DI INTERVENTI
IMPRENDITORIALI DELLE P.M.I. DA INSERIRE
NEL PROGETTO PILOTA DELLA PROVINCIA
PER LO SVILUPPO DEL TESSUTO
IMPRENDITORIALE DEL TERRITORIO

Termini di scadenza per l’invio delle domande:

10 gennaio 2022

La Provincia di Padova

Premesso che:

- l'art. 28 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, stabilisce:
 - a) le procedure per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettere d) e f), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
 - b) il finanziamento, tramite le risorse residue dei Patti territoriali, di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese;
- il D.M. 30 novembre 2020 individua i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei Patti territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti pilota, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno operato nell'ambito della gestione dei Patti territoriali, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti;

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021, che stabilisce modalità e termini di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la redazione dei Progetti Pilota a valere sul rifinanziamento dei patti territoriali presentati dai soggetti responsabili ancora attivi;

Visto che la domanda di ammissione agli incentivi, che ammontano ad € 10.000.000,00 per ciascun progetto, comprensivi delle spese di funzionamento (massimo 5%), dovrà essere presentata al soggetto gestore (Unioncamere) entro il termine ultimo del 15/02/2022;

Considerato che la Provincia, in qualità di soggetto responsabile del "Patto Territoriale della Bassa Padovana", risulta avere titolo per candidarsi per partecipare allo specifico bando ministeriale in oggetto, per interventi diretti a favore delle P.M.I., che dovranno essere individuati con apposita procedura trasparente e aperta, secondo le indicazioni del citato decreto, in aggiunta ad azioni e investimenti pubblici e infrastrutturali condivisi con i Comuni coinvolti, presentando una domanda di assegnazione dei contributi a valere sulle risorse residue dei Patti territoriali di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per realizzare un progetto pilota volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi, ai sensi del DM 30 novembre 2020 e del DM 30 luglio 2021.

Considerato che

- il progetto pilota dovrà tendere, in particolare, alla valorizzazione del sistema economico, imprenditoriale e turistico dell'area del Patto Territoriale della Bassa Padovana, sostenendo la creazione e il potenziamento delle P.M.I. mediante l'ampliamento e l'innovazione delle dotazioni delle aziende per lo sviluppo di prodotti e servizi, agevolando il riposizionamento competitivo delle imprese anche mediante la promozione della digitalizzazione, dell'innovazione tecnologica, della maggiore sostenibilità ambientale e di modelli di economia circolare e con la valorizzazione delle risorse naturali/culturali e del turismo sostenibile;

- **Gli interventi imprenditoriali del progetto pilota devono essere coerenti e funzionali ai** seguenti ambiti tematici, individuati dalla Provincia, in base alle vocazioni del contesto territoriale e al confronto con i partner qualificati e di seguito sintetizzati:

- a) **Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata.**
- b) **Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile.**

Appurato che l'Avviso è stato emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Alla luce di quanto sopra

ai fini di definire i contenuti del progetto pilota relativamente agli interventi imprenditoriali la Provincia,

AVVISA

è consultabile dal 03/12/2021, presso l'Albo Pretorio on line della Provincia e dei Comuni facenti parte del Patto Territoriale della Bassa Padovana, nonché sulle pagine informative dei siti web provinciale e comunali, il presente Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse, progettualità, richieste di agevolazioni e proposte da parte delle P.M.I., localizzate all'interno del territorio dei 45 Comuni aderenti al Patto Territoriale della Bassa Padovana.

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 gennaio 2022, con requisiti e modalità indicate nel presente avviso.

Art. 1 Soggetti beneficiari

Possono presentare una sola domanda di agevolazioni, utilizzando la apposita modulistica predisposta ed allegata al presente avviso, per la realizzazione di interventi imprenditoriali, le P.M.I. che, alla data di presentazione della richiesta e a pena di inammissibilità della stessa:

a) siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese ed in particolare le micro, piccole e medie imprese (PMI), così come definite dall'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, attive nei settori manifatturiero e dei servizi di cui ai seguenti **Codici ATECO, evidenziati anche nell'allegato 4 del presente avviso:**

- Manifatturiero (Sezioni C, D, E, F e cod. Ateco da 10 a 43);
 - Commercio all'ingrosso (Sezione G, limitatamente ai gruppi 46.2 e 46.3);
 - Logistica e servizi ad essa collegati (Sezione H, limitatamente ai gruppi 52.1 e 52.29);
 - Turismo e servizi ad esso collegati (Sezione I limitatamente ai gruppi 55.1, 55.2, 55.3, 56.10.1, 56.21 e 56.99), ai sensi anche di quanto previsto dal Decreto legge n.152 del 6 novembre 2021 (c.d. superbonus turismo) e riguardante alberghi, agriturismi di cui alla Legge 20 febbraio 2006 n. 96 e alla Legge della Regione del Veneto n. 28 del 10 agosto 2012, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, strutture termali, porti turistici, parchi tematici;
- b) aventi l'unità operativa, o le unità operative, in cui si realizza il progetto imprenditoriale nei Comuni del Patto, con localizzazione che deve risultare da visura camerale;
- c) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

d) siano in regola con tutte le altre disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto direttoriale del 30/07/2021;

Con riferimento agli interventi pubblici infrastrutturali, si evidenzia che gli stessi non sono oggetto del presente avviso, in quanto già sommariamente delineati e condivisi tra i comuni facenti parte del patto territoriale della bassa padovana e la provincia di Padova, nel suo duplice ruolo di soggetto responsabile ed ente di area vasta, nel corso di un incontro di presentazione degli obiettivi del progetto Pilota, che prevede azioni con ricadute sull'intero territorio interessato.

Art. 2 Localizzazione

Gli interventi previsti dal presente Avviso devono essere realizzati nel territorio dei seguenti Comuni facenti parte dell'area del Patto Territoriale della Bassa Padovana:

Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgo Veneto, Bovolenta, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San Vitale, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vò.

Art. 3 Tematismi ed interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di *servizi innovativi* a supporto delle imprese.

Gli interventi imprenditoriali devono riguardare una delle seguenti tematiche:

a) **Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata:** consentendo così lo sviluppo e consolidamento di *PMI* già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione ovvero l'offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie, favorendo anche la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese;

b) **Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile:** valorizzando i siti turistici, culturali e storici, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT (es droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa.

Art. 4 Dotazione finanziaria e percentuale contributi a fondo perduto

Il bando ministeriale prevede un ammontare complessivo per i progetti pilota ammessi a finanziamento fino ad un massimo di € 10.000.000,00 ciascuno, di cui il 5% del valore del progetto pilota (max. € 500.000,00) a favore del Soggetto Responsabile, per spese di gestione tecnico – amministrativa degli interventi.

Considerato che per gli interventi pubblici / infrastrutturali del progetto pilota si prevede di destinare un ammontare di € 3.500.000,00, l'importo a favore delle P.M.I. relativo al presente avviso ammonta ad € 6.000.000,00.

Inoltre, la Provincia si riserva, in funzione dell'entità delle richieste pervenute e delle conseguenti graduatorie finali, qualora si rendesse necessario, di apportare modifiche nel riparto tra gli stanziamenti pubblici infrastrutturali e privati (P.M.I.).

In linea con le normative vigenti in materia di aiuti di stato e fatte salve ulteriori modifiche legislative, in caso di accoglimento da parte del Ministero dello sviluppo economico, del progetto

Pilota presentato dalla Provincia a favore delle PMI, **sono previsti contributi a fondo perduto, in via ordinaria nelle seguenti percentuali:**

- **10% della spesa ammessa per le medie imprese**
- **20% della spesa ammessa per le micro-piccole imprese.**
- **30% della spesa ammessa per le P.M.I. operanti nel settore della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli (c.d. settore agroalimentare);**

Il singolo intervento non deve essere inferiore, con riguardo alla spesa ammissibile, al limite minimo di € 300.000,00 (trecentomila/00).

In fase di rendicontazione:

- a) la spesa ritenuta ammissibile, pena la revoca del contributo, dovrà essere almeno pari al 70% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione alla graduatoria e all'inserimento nell'elenco degli interventi inseriti nel Progetto Pilota;
- b) saranno ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa, fino a un massimo del 30% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

Il presente avviso definisce, altresì, i criteri e punteggi di selezione delle proposte.

Art. 5 Requisiti di ammissibilità degli interventi

Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione dei seguenti progetti:

- a) progetti di investimento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente avviso;
- b) progetti di avviamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 del presente avviso;
- c) progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente avviso;

In tale contesto sono **ammissibili i progetti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche in un'ottica di promozione della digitalizzazione e di riconversione dell'attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile, in campo manifatturiero e del turismo e dei servizi ad esso collegati.**

Ai fini dell'ammissibilità i progetti ammessi dovranno:

- a) prevedere un livello di progettazione assimilabile al "progetto di fattibilità tecnica ed economica", così come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) essere ultimati entro 48 mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6 del Decreto Ministeriale.

Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

In alternativa alle intensità di agevolazione previste dall'art. 4 del presente avviso, ferme restando le ulteriori disposizioni previste nei medesimi articoli laddove compatibili con il *Regolamento de minimis*, le agevolazioni possono essere concesse dal *soggetto responsabile* ai sensi e nei limiti del *Regolamento de minimis*, comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna *impresa unica* non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni nei limiti di quanto previsto all'articolo 5 del *Regolamento de minimis*.

Art. 6 Progetti di investimento

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento GBER* e agli articoli 13, 14 e 17 del medesimo regolamento, i progetti di investimento che prevedono:

- a) la realizzazione di una nuova *unità produttiva*;
 - b) l'ampliamento di una *unità produttiva* esistente anche mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.
- I suddetti progetti dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

- c) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- d) non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della *produzione agricola primaria*.

Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento.

Detti costi riguardano:

- a) **opere murarie e assimilate**, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'*unità produttiva* oggetto di intervento, nel limite 30% (trenta per cento) dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) **macchinari, impianti ed attrezzature necessari all'attività** oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
- c) **programmi informatici, brevetti, licenze e marchi** commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui alle lettere precedenti devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'intervento;
- b) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- c) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- d) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento;
- e) nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 % (duecento per cento) il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
- f) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse:

- a) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento GBER, nel caso in cui l'unità produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale vigente al momento della concessione;

b) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento GBER, nel caso in cui l'unità produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata in aree diverse rispetto a quelle definite dall'art. 107, paragrafo 3, alle lettere a) e c).

Tali agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti per un importo pari al 20 (venti) per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e per un importo pari al 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese.

In alternativa alla forma di agevolazione prevista dal comma precedente, l'impresa può optare per la concessione del contributo ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis", come contributo in conto impianti per un importo pari al 40 (quaranta) per cento dei costi ammissibili per le micro e piccole imprese e per un importo pari al 20 (venti) per cento dei costi ammissibili per le medie imprese.

Con riferimento alle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma:

a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi;

b) una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;

c) gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del beneficiario non può essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Art. 7 Progetti di avviamento

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e all'articolo 22 del medesimo regolamento, i progetti di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti, anche mediante l'attivazione di nuove unità produttive.

Tali progetti devono:

a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, di piccola dimensione ai sensi dell'allegato I del Regolamento GBER, non costituiti da più di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2 del Regolamento GBER;

b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;

d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;

e) non essere inerenti al settore della produzione agricola primaria.

Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di avviamento;
- c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento GBER e assumono la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti degli importi massimi stabiliti dal medesimo articolo.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Art. 8 Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento ABER e all'articolo 17 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli.

Tali progetti devono:

- a) essere realizzati dai soggetti attivi nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;

- d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;

- e) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 17, comma 5 del Regolamento ABER, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

Ai fini dell'ammissibilità tali costi devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- b) essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto investimento;

c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 17 del Regolamento ABER, come definiti dal medesimo articolo.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento ABER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al 30/40 per cento dei costi ammissibili in caso di unità produttiva localizzata in aree diverse rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a).

Le agevolazioni di cui al presente articolo:

- 1) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento ABER;
- 2) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento ABER.

Art. 9 Spese ammissibili

Sono ammissibili le **spese relative all'acquisto diretto o a mezzo leasing finanziario, di beni tangibili e intangibili** e per il sostegno all'accompagnamento dei processi di potenziamento, efficientamento energetico, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, all'introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, all'ammodernamento di macchinari e impianti, nonché alla riconversione dell'attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile e di promozione della digitalizzazione, rientranti nelle seguenti voci:

a) opere murarie e assimilabili, comprendendo in questa voce anche le spese di impiantistica generale riferite all'unità produttiva oggetto dell'intervento. Rientrano nella presente categoria di spesa anche gli interventi di efficientamento energetico (vedi appendice allegata al presente avviso) corrispondenti allo specifico criterio di priorità, riportato nella tabella di cui all'art. 16; tali interventi sono ammissibili a contributo ma si ricorda che essi concorrono all'assegnazione del punteggio di priorità solamente se indicati in una dichiarazione tecnica ante-intervento presentata a corredo della domanda;

b) macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo. I beni devono essere nuovi di fabbrica e funzionali alla realizzazione del progetto proposto.

Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche gli interventi di impiantistica strettamente necessari al corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti produttivi ammissibili a contributo. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.

Sono inoltre compresi in questa voce di spesa tutti gli interventi funzionali a processi di "Transizione 4.0" di cui al criterio di priorità A elencato nella tabella di cui all'art. 16; in tal caso i beni devono presentare caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (consultabili nell'Appendice al presente Avviso) e devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le eventuali spese relative a beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n.232, connessi agli investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (di cui al predetto allegato A alla legge n. 232/2016), concorrono alla spesa relativa ai beni medesimi, i quali devono essere, quindi, anch'essi compresi nell'intervento oggetto di contributo; in caso contrario le

spese per i sopracitati beni immateriali (il cui elenco è consultabile nell'Appendice al presente Avviso) rientrano nella precedente lettera b) del presente paragrafo.

Rientrano nella presente categoria di spesa anche gli interventi di efficientamento energetico (vedi appendice al presente avviso) corrispondenti allo specifico criterio di priorità, riportato nella tabella di cui all'art. 16; tali interventi sono ammissibili a contributo ma si ricorda che essi concorrono all'assegnazione del punteggio di priorità solamente se indicati in una dichiarazione tecnica ante-intervento presentata a corredo della domanda.

c) programmi informatici e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti, quali brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a);

Ai fini della loro ammissibilità:

a) le spese devono essere:

- sostenute e pagate interamente dal beneficiario successivamente alla data di invio della richiesta di ammissione agli interventi finanziabili del Progetto Pilota ed entro i termini previsti per l'ultimazione dell'intervento. A tal fine fa fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento;
- pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese:
- riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
- strettamente funzionali e necessarie all'attività d'impresa proposta;
- riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.

b) i beni devono:

- essere ammortizzabili qualora non riferiti a immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario;
- essere utilizzati esclusivamente nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- appartenere a categorie merceologiche coerenti con il codice attività Istat ATECO 2007 del fornitore;
- non essere destinati al noleggio.

Art. 10 Spese non ammissibili

I beni e i servizi devono essere acquistati, o acquisiti nel caso di operazioni di leasing finanziario, da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare:

- a) l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- b) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
- c) non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.

A puro titolo esemplificativo non sono ammesse le spese:

- a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00);
- b) in fatture emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;

- c) per interessi debitori e altri oneri finanziari;
- d) notarili e relative a imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali;
- e) relative a scorte;
- f) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- g) per le perdite su cambio di valuta;
- h) relative ad ammende, penali e controversie legali;
- i) relative all'I.V.A., tasse e imposte;
- l) per materiale di consumo (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per gli interventi di impiantistica, sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera);
- m) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, abbonamenti, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, etc.);
- n) di avviamento;
- o) relative a beni usati;
- p) relative a commesse interne.

Art. 11 Variazioni progettuali

Tutte le variazioni progettuali dovranno essere comunicate preventivamente alla Provincia mediante PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.provincia.padova.it.

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto, ossia tali da alterare le finalità e gli obiettivi dell'investimento individuato nella domanda di sostegno. In particolare, per variazioni sostanziali si intendono le modifiche che comportino la perdita di uno dei punteggi di priorità, sono ammesse le sostituzioni che permettono il mantenimento del medesimo punteggio di priorità assegnato in sede di ammissione a contributo.

Nel caso in cui la variazione implichi la perdita di uno dei punteggi di priorità verrà effettuato il ricalcolo del punteggio per il progetto interessato.

Se, a seguito del ricalcolo, il punteggio non risulta inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità dell'istanza in sede di ammissione a contributo, saranno ammessi esclusivamente gli interventi contenuti nel progetto originario, nei limiti della spesa complessiva originariamente ammessa per tale progetto.

Qualora le disposizioni di cui al "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e s.m.i, siano prorogate oltre l'attuale scadenza prevista del 30 giugno 2022, le agevolazioni di cui al presente Avviso saranno concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del predetto "Quadro temporaneo" e rientrano nel Regime Quadro SA.57021, dichiarato compatibile con Decisione della Commissione del 21 maggio 2020 C (2020) 3482, modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (Regime SA.62495) e, da ultimo, modificata e prorogata dalla Decisione della Commissione Europea (2021) C473/01 del 18 novembre 2021, pubblicata in G.U. dell'Ue il 24 novembre 2021. In tal caso l'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto del nuovo massimale di aiuto previsto dal punto 3.1 del Quadro temporaneo e pari ad euro 2.300.000,00 di valore nominale per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Le agevolazioni, in base alla scelta operata dal singolo beneficiario in sede di domanda, in alternativa alle percentuali previste dalla Carta degli Aiuti di Stato, potranno essere concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere

valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Qualora in fase di presentazione della domanda di ammissione il contributo concedibile comporti il superamento dei massimali di euro 2.300.000,00, nel caso di aiuto concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ovvero di euro 200.000,00, nel caso di aiuto concesso ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali.

Art. 12 Cumulo

Qualora le agevolazioni previste dal presente Avviso siano concesse ai sensi della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e s.m.i., esse sono cumulabili con le altre misure di cui al medesimo “Quadro Temporaneo” nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle specifiche Sezioni dello stesso. Inoltre, le citate agevolazioni possono essere cumulate con aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento “de minimis” (Reg. (UE) n. 1407/2013), ovvero nell’ambito del Regolamento generale d’esenzione per categoria (Reg. (UE) n. 651/2014), a patto che siano rispettate le prescrizioni e le regole sulla cumulabilità degli aiuti di cui ai suddetti Regolamenti.

Qualora le agevolazioni previste dal presente Avviso siano concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, esse sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Avviso con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese (ad esempio il “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali” di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Art. 13 Termini e modalità di presentazione della domanda

L’ammissione del singolo intervento nel Progetto Pilota e alla prenotazione degli incentivi di cui al presente Avviso è concessa sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo, 31 marzo 1998, n. 123.

La domanda di sostegno deve essere compilata utilizzando il modello allegato al presente Avviso e presentata entro le ore 24.00 del 10 gennaio 2022, esclusivamente per via telematica, al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.padova.it.

La domanda di sostegno, deve essere compilata in tutti i suoi quadri (**Allegato 1** al presente avviso), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda, digitalmente oppure con firma autografa allegando, in unico file, documento di riconoscimento in corso di validità e corredata in allegato di tutta la documentazione di cui ai successivi paragrafi.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Tenuto conto della dotazione finanziaria del presente Avviso e delle modalità di presentazione di cui ai precedenti paragrafi la domanda non è ricevibile qualora:

- non risulta firmata ovvero firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso o, nel caso di firma autografa, senza allegare il documento di riconoscimento;
- non è presentata nei termini sopra indicati;
- è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Avviso;
- non è corredata dalla sotto riportata documentazione obbligatoria.

Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR 445/2000.

A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai paragrafi precedenti la seguente documentazione:

a) Progetto di intervento (Allegato 2 al presente avviso): sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La descrizione dei beni oggetto dell'intervento deve essere dettagliata e puntuale, con particolare riferimento alle "caratteristiche tecniche" e alla "funzionalità al progetto".

b) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. firmata dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario nonché corredata da un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

c) Modello relativo alla dimensione della P.M.I (Allegato 3 al presente avviso)

Inoltre, ai fini dell'attività istruttoria della domanda di partecipazione, è necessario allegare alla medesima la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata e comunque di data NON antecedente ai 6 mesi dalla data di presentazione della domanda,
- l'ultimo bilancio approvato, comprensivi di relazioni e ricevute di deposito in CCIAA o, se non disponibile l'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- per le imprese che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo;
- preventivi e/o computo metrici relativi all'intervento ed eventuale documentazione a supporto della richiesta di assegnazione di specifici punteggi di priorità. L'assenza o l'incorrettezza di tale documentazione implica la non assegnazione del suddetto punteggio di priorità.

Art. 14 Valutazione delle domande

La domanda, completa della documentazione richiesta, sarà oggetto di verifica sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità per l'accesso alle agevolazioni. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

La Provincia, tramite eventuale Commissione valutativa, procede ad appurare quanto dichiarato dall'impresa, attraverso l'utilizzo e la verifica della documentazione presentata a corredo della domanda, anche in riferimento ai criteri di premialità.

I requisiti per il riconoscimento dei punteggi connessi ai criteri di priorità di cui all'art. 16 devono essere posseduti e dichiarati dal richiedente al momento di presentazione della domanda.

Le variazioni che riguardino dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di ammissione a contributo, non saranno prese in considerazione ai fini della conferma del punteggio richiesto, né tantomeno potranno comportarne un aumento (mentre potranno determinarne una diminuzione).

A parità di punteggio in corrispondenza dell'ultima posizione finanziabile, è data priorità sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

In caso di ulteriore parità, è data priorità sulla base dell'età anagrafica del titolare/rappresentante legale dell'impresa indicato in domanda.

Per progetti per i quali è stato richiesto il punteggio di cui al criterio di priorità A (elencato nella tabella di cui all'Appendice), eventuali sostituzioni dei beni indicati in fase di ammissione a contributo dovranno essere comunicate, ai fini della preventiva autorizzazione, alla Provincia, allegando la scheda tecnica del bene corredata da una dichiarazione del fornitore che ne attesti la rispondenza ai processi di "Transizione 4.0".

Art. 15 Formazione della graduatoria, predisposizione/approvazione /invio del progetto Pilota

I progetti ammissibili, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Avviso e a insindacabile giudizio della Provincia, sono inseriti nella graduatoria definitiva in base alla posizione ottenuta mediante l'attribuzione dei punteggi di priorità di cui all'articolo 16.

Gli stessi sono ammessi alla prenotazione del contributo sino a esaurimento delle risorse disponibili, di cui all'art. 4 e secondo le modalità di intervento in esso previste.

L'esito della procedura istruttoria e le relative graduatorie, verranno approvate con determinazione del competente dirigente dell'Area del Territorio, unitamente alla seguente documentazione:

- elenco delle domande ammissibili alle agevolazioni ed inserite nel progetto pilota;
- elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità;
- elenco delle domande ammissibili ma al momento non inseribili nella graduatoria per esaurimento dei fondi disponibili, fermo restando che si potrà attingere da tale elenco nel caso in cui si renderanno risorse causa rinunce, economie di spesa, ecc.

La citata determinazione dirigenziale verrà inviata tramite PEC dalla Provincia ai soggetti la cui domanda risulterà inserita nel Progetto Pilota; negli altri casi la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Provincia e sul sito varrà come notifica agli interessati.

La procedura istruttoria di valutazione e selezione dei progetti è completata in tempo utile per la presentazione del Progetto Pilota.

Il medesimo progetto, comprensivo degli interventi imprenditoriali e di quelli pubblici infrastrutturali, sarà sottoposto al preventivo vaglio del tavolo di concertazione dell'IPA della Bassa Padovana.

Art. 16 Criteri di priorità / Valutazione delle istanze

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità, la cui verifica è compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione a contributo:

MACRO CATEGORIA	CODICE CRITERIO	CRITERIO DI PRIORITA'	PUNTEGGIO	ALLEGATI DA PRESENTARE
Funzionalità del progetto a processi di innovazione tecnologica o di transizione 4.0	A	È prevista l'introduzione nel processo produttivo di almeno 1 bene , avente caratteristiche tecniche di innovazione tecnologica o tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A alla legge 11/12/2016, n. 232 (consultabile nell'Appendice al presente Avviso), interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.	30	Certificazione del fornitore o autocertificazione dall'azienda che ne attesti la rispondenza ai processi di "Transizione 4.0." I beni devono essere descritti accuratamente nel modello di Progetto (Appendice 2).

Coerenza con i principi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile (cumulabili tra di loro)	B	Previsione di diagnosi energetica sottoscritta da un tecnico abilitato per un intervento che preveda la realizzazione di almeno uno degli investimenti indicati nell'Appendice 4 al presente Avviso.	10	Certificazione di un tecnico esterno o autocertificazione dell'azienda
	C	Il progetto per il quale si richiede l'agevolazione prevede, tra le spese preventivate, l'ottenimento di un risparmio idrico	10	Certificazione di un tecnico esterno o autocertificazione dell'azienda
	D	Il progetto per il quale si richiede l'agevolazione prevede, tra le spese preventivate, la riduzione delle emissioni clima alteranti	10	Certificazione di un tecnico esterno o autocertificazione dell'azienda
Economia circolare	E	Il progetto prevede, tra le spese preventivate, interventi di recupero / riutilizzo di prodotti e/o scarti di lavorazione.	15	Autocertificazione impresa
Digitalizzazione	F	Il progetto, tra le spese preventivate, l'acquisto di beni e/o servizi digitali	20	Autocertificazione impresa
Sicurezza singola/di area	G	Il progetto prevede spese relative alla sicurezza aziendale o di area (sistemi di videosorveglianza, ecc.)	8	Autocertificazione impresa
Certificazioni ambientali	H	L'impresa possiede certificazioni ambientali	5	Copia certificazione
Brevetti e/o marchi	I	L'Impresa detiene o ha in licenza d'uso marchi e/o brevetti	7	Copia del brevetto/marchio
Recupero di immobili dismessi da più di 24 mesi	L	Impresa prevede acquisto/ristrutturazione e utilizzo di sito dismesso	30	Autocertificazione impresa

Nuova impresa	M	Impresa costituita da non più di 5 anni dalla data della domanda	10	Visura camerale
Impresa giovanile/ femminile	N	Impresa con maggioranza 2/3 di quote del capitale e dell'organo deliberante di giovani (- 35 anni al momento domanda) o di donne (al momento della domanda)	8	Visura camerale
Filiera/distretto	O	Impresa aderente a filiera o distretto	5	Autocertificazione azienda
Interventi in collaborazione con altri Organismi pubblici/privati	R	Interventi in collaborazione con altri soggetti quali: altri Comuni, Università, Arpav, Regione, ecc."	10	Autocertificazione azienda

Art. 17 Obblighi/compiti dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti al pieno rispetto degli obblighi, dei termini, incombenze, compiti e procedure indicati nel Decreto direttoriale del 30/07/2021, ancorché non specificatamente riportati nel presente avviso.

Art. 18 Monitoraggi, verifiche e controlli

La Provincia di Padova, si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto che nei tre anni successivi all'ultimazione dell'intervento, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché all'attuazione dell'intervento.

Art. 19 Revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari

Le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari sono revocate dai soggetti responsabili, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:

- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;
- mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
- mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 17 del presente Avviso;
- mancata realizzazione dell'intervento nei termini previsti dal presente avviso. La realizzazione parziale dell'intervento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 18 del presente Avviso per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- esito negativo dei controlli di cui all'articolo 18 del presente Avviso;
- sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Nel caso di soggetti beneficiari costituiti sotto forma di impresa, oltre a quanto previsto al precedente comma, le agevolazioni concesse sono revocate dai soggetti responsabili, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:

- apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;

- b) sussistenza di causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- c) delocalizzazione, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, dell'attività economica incentivata o di una sua parte, in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
- d) trasferimento dell'attività economica incentivata in un ambito territoriale diverso da quello originario, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni.

In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

Art. 20 Informazioni generali

Copia integrale dell'Avviso e dei relativi allegati sono consultabili all'Albo Pretorio on line e nella pagine informative del sito web istituzionale della Provincia: <http://www.provincia.padova.it> ed in quelli dei comuni aderenti a Patto Territoriale della Bassa Padovana.

Informazioni e chiarimenti, esclusa qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno, potranno essere chiesti alla Provincia – Area del territorio - Ufficio Attività Produttive inviando mail al seguente indirizzo: attivita.produttive@provincia.padova.it

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Avv. Franco Botteon con sede in Piazza Bardella n.2 – 35131 Padova.

Gli atti connessi al presente Avviso sono custoditi e visionabili presso l'Area del Territorio della Provincia di Padova.

L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.

Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:

- Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e s.m.i.;

L'Appendice allegata al presente Avviso riporta l'“Estratto delle principali normative richiamate nell'Avviso”.

La Provincia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Art. 22 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ogni persona fisica ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con in P.zza Bardella n. 2, 35131- Padova, nella persona del Presidente pro tempore, presidente@provincia.padova.it.

Dati di contatto del DPO: l'indirizzo mail cui l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti in relazione al trattamento dei propri dati è dpo@provincia.padova.it.

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è necessario per consentire l'espletamento delle attività di cui al presente Avviso e all'allegato Bando. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica.

Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario:

- ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. e) del GDPR, per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico;

- ai sensi dell'art. 6, co.1, lett. c), per adempire ad un obbligo legale.

Destinatari dei dati: i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni o Autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge e, eventualmente, a soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679.

Trasferimento dei dati: i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione: ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: a) per fini di protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione interna; b) per altre finalità, per il tempo necessario a raggiungere le finalità stesse; c) in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti dell'interessato: competono all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, quali l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento. In ogni momento l'interessato può esercitare i predetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente;

Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento determina l'impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari.